

RACC.

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, TRASPORTO
E CONSEGNA DI PANE E PRODOTTI AFFINI DA DESTINARE ALLE
MENSE UNIVERSITARIE DEL DSU SEDI DI FIRENZE, PISA E SIENA,
CON APPLICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI, DI CUI AL
DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE N. 65 DEL 10/03/2020
LOTTO N.1 FIRENZE - CIG B7D83FB7D1**

L’anno 2026 (duemilaventisei) il giorno ____ (____) del mese di gennaio

TRA

- L’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (di seguito denominata “Azienda”, “Amministrazione” o “Stazione Appaltante”), codice fiscale n. 94164020482, con sede legale in Firenze, Viale Gramsci 36, rappresentata dal Dr. Enrico Carpitelli, nato a [REDACTED] il [REDACTED] e domiciliato per la carica presso la sede dell’Azienda stessa, il quale interviene in qualità di Dirigente ad interim dell’Area Servizi agli Studenti dell’Azienda, giusta attribuzione con Provvedimento del Direttore n. n. 14/25 del 28 febbraio 2025, autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l’Azienda medesima per il presente atto, in virtù del Regolamento organizzativo aziendale approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 244 del 4 marzo 2019;

e

- il Panificio La Fenice s.r.l. semplificata (in seguito per brevità indicata come “Società”, “Appaltatore” o “Aggiudicatario”), con sede legale in Cascina (PI), via Filippi n.35, codice fiscale e partita IVA n. 02151270507,

iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Pisa, rappresentata dalla Sig.ra Cristina Cipolli, nata a [REDACTED] il [REDACTED], domiciliata per il presente atto presso la sede della Società, nella sua qualità di Legale rappresentante come risulta dall'apposita visura camerale conservata agli atti dell'Ufficio.

PREMESSO

- che con Determinazione a contrarre n.346/25 del 8/07/2025, è stata avviata, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. (di seguito denominato Codice), una procedura negoziata, previa consultazione degli operatori economici individuati sulla base di indagine di mercato mediante avviso per acquisire le manifestazioni di interesse, per l'affidamento della "FORNITURA SUDDIVISA IN LOTTI DI PANE E PRODOTTI AFFINI, CON APPLICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI DI CUI AL D.M. DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE N. 65 DEL 10/03/2020, PER LE MENSE UNIVERSITARIE DEL DSU TOSCANA", da aggiudicarsi ai sensi dell'art. 50, comma 4 del Codice secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, miglior rapporto qualità-prezzo;

- che con la suddetta Determinazione sono stati approvati: l'Avviso per l'individuazione degli operatori economici, il Capitolato speciale, la Lettera di invito/Disciplinare di gara, lo schema di contratto e tutti gli atti della procedura;

- che con Determinazione dirigenziale n. 600/25 del 12/12/2025, si è provveduto ad approvare, relativamente alla gara in oggetto, i seguenti Verbali delle operazioni:

- Repertorio n. 831 e Raccolta n. 2118 del 9/09/2025;

- Repertorio n. 832 e Raccolta n. 2120 del 8/10/2025;

- Raccolta n. 2121 del 8/10/2025;

- Repertorio n. 835 e Raccolta n. 2122 del 14/10/2025;

e ad aggiudicare in conformità alla proposta di aggiudicazione comunicata dal RUP alla Società la procedura di cui trattasi;

- che è stata verificata la permanenza della regolarità contributiva dell'Aggiudicatario ai fini della stipula del presente contratto;

- che non sussistono alla data odierna motivi ostativi alla stipula del presente contratto ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e degli articoli 16 e 17 L.R.T. 38/2007 e delle altre disposizioni vigenti in materia, nonché ai sensi dell'art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. l'assenza di Convenzioni Consip attive o convenzioni/contratti di altre centrali di committenza regionale o contratti aperti regionali aventi ad oggetto la fornitura di cui trattasi come risulta dall'attestazione del RUP prot. n. 39026/25 del 24/11/2025;

- che l'aggiudicazione predetta risulta efficace;

- che l'importo del presente contratto è inferiore alla soglia che rievoca ai fini dell'acquisizione della certificazione di cui all'art. 83 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.;

- che il presente contratto, in caso di sopravvenienza di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del

Titolo IV della Parte V del p Libro II del Codic,e è soggetto alla risoluzione

ipso iure di cui all'art. 122, c. 2 Codice contratti pubblici;

- che la Società ha costituito garanzia definitiva a garanzia degli obblighi

assunti con il presente contratto;

- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in

forma di scrittura privata in modalità elettronica.

TUTTO CIO' PREMESSO

I componenti, come sopra costituiti, in possesso di certificato di firma

digitale in corso di validità, mentre confermano e ratificano a tutti gli

effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e

sostanziale del presente contratto, in proposito convengono e stipulano

quanto segue:

ART. 1 OGGETTO

L'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, nella persona

del Dirigente Dr. Enrico Carpitelli, affida alla Società Panificio La Fenice

s.r.l. semplificata, che, nella persona della Sig.ra Cristina Cipolli accetta e

si obbliga a realizzare la "FORNITURA SUDDIVISA IN LOTTI DI PANE E

PRODOTTI AFFINI, CON APPLICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI

DI CUI AL D.M. DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL

MARE N. 65 DEL 10/03/2020, PER LE MENSE UNIVERSITARIE DEL DSU

TOSCANA - LOTTO N.1 SEDE DI FIRENZE".

La Società si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto di

quanto previsto:

- nel Capitolato speciale di appalto (di seguito indicato Capitolato) che

firmato digitalmente dalle parti si allega in formato elettronico al presente

contratto quale "Allegato A", facendone parte integrante e sostanziale.

- nell'Offerta tecnica così come presentata dalla Società in sede di gara sul Sistema telematico START che si considera parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegata allo stesso;

- nell'Offerta economica e Dettaglio economico così come presentati dalla Società in sede di gara sul Sistema telematico START che si considerano parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati alla stesso.

ART. 2 DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto decorre dal 16/01/2026 e ha durata di 12 (dodici) mesi.

ART. 3 CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

Il corrispettivo contrattuale massimo è fissato in Euro 94.342,20 (Euro novantaquattromilatrecentoquarantadue/20), oltre IVA nei termini di legge. L'Amministrazione non garantisce il raggiungimento dell'importo massimo sopra indicato in quanto corrisponderà alla Società l'importo relativo alle forniture effettuate, così come risultante dal Dettaglio economico presentato in sede di gara e conservato in atti.

Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di tutte le spese connesse alle prestazioni richieste nel Capitolato e descritte nell'Offerta tecnica dell'Aggiudicatario. È stato redatto il Documento di valutazione rischi da interferenza-DUVRI che firmato digitalmente dalle parti si allega in formato elettronico al presente contratto quale Allegato B), dal quale risulta non essere previsti oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

ART. 4 MODIFICA DI CONTRATTO

In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui all'art. 120 del Codice.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del corrispettivo contrattuale, la Società è obbligata all'esecuzione alle stesse condizioni previste dal presente contratto ai sensi dell'art. 120 del medesimo decreto legislativo di cui al primo capoverso.

ART. 5 GESTIONE DIGITALE DEL CONTRATTO

Ogni comunicazione, inerente la gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite PEC. Di seguito vengono indicate rispettivamente la PEC aziendale: dsutoscana@postacert.toscana.it e quella dell'aggiudicatario panificio la fenice@legalmail.it.

La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

ART. 6 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fatturazione dovrà essere effettuata con cadenza mensile, dopo che il Responsabile unico di progetto (RUP), previa verifica del Direttore dell'esecuzione (DEC), abbia accertato che la relativa prestazione (fornitura) è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente contratto e negli altri documenti ivi richiamati e rispetto all'ultima fattura, dopo il rilascio del Certificato di regolare esecuzione di cui al successivo art. 8.

Nell'ambito della fattura dovranno essere espressamente e separatamente menzionati:

- il riferimento al contratto in oggetto;

- il CIG n. B7D83FB7D1;

- l'indicazione del punto mensa in cui è stata eseguita la fornitura;

- il periodo a cui la fattura stessa si riferisce.

Le fatture elettroniche, intestate all'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana - Viale Gramsci, n. 36 Firenze, dovranno pervenire esclusivamente tramite Sistema di Interscambio (SDI) secondo le relative specifiche tecniche:

- Fatturazione Elettronica sede di Firenze: Codice univoco ufficio: PVBWDD; Nome ufficio: FatturaPA_DSU_FI;

secondo le prescrizioni contenute nel D.M. 55 del 3 aprile 2013 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica".

La Stazione Appaltante è soggetta all'applicazione dello "*split payment*" ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del D.L. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modifiche nella Legge 23 giugno 2017, n. 96 e le fatture trasmesse esclusivamente con il sistema di interscambio dovranno recare la dicitura IVA "Scissione dei pagamenti". Ai fini del rispetto delle dell'art. 11, comma 6, del Codice, la Società nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovranno operare, sull'importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge, determinando l'effettivo importo oggetto di liquidazione.

Nella fattura emessa a saldo della prestazione la Società dovrà riportare nel campo descrittivo l'importo a saldo riferito all'ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale.

I pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm. e ii., a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore e nel rispetto di quanto sopra illustrato, dopo l'accertamento con esito positivo del RUP così come sopra previsto per le modalità di fatturazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa.

Ai fini del pagamento del corrispettivo, l'Azienda procederà ad acquisire, ai sensi dell'art. 11, comma 6 del Codice, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) della Società attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove l'Amministrazione non sia già in possesso di tale documento in corso di validità, precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, ai sensi della vigente normativa in materia, verrà richiesto all'autorità competente entro i due giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura, il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione, pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dalla Società per detto periodo di sospensione dei termini.

Qualora dalle risultanze del DURC risulti una inadempienza contributiva, l'Amministrazione segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Codice, in caso di ottenimento da parte del DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Azienda tramite il RUP trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Azienda tramite il RUP applica quanto previsto all'art. 11, comma 6, del Codice. La fattura relativa all'ultima parte del corrispettivo contrattuale deve essere emessa dopo il rilascio del Certificato di regolare esecuzione e il relativo pagamento viene disposto secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa alle medesime condizioni, compresa la sospensione dei termini di pagamento per la verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa della Società prevista nel presente contratto per i pagamenti delle fatture emesse in corso di esecuzione. Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate.

L'Azienda, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973 così come modificato dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 986-989,

prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali. Il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.

I pagamenti, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 saranno eseguiti con ordinativi a favore della Società mediante accreditamento sul c/c bancario dedicato indicato nel modello tracciabilità dei flussi finanziari conservato in atti o su un diverso conto corrente, bancario o postale che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 (sette) giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 (sette) giorni dalla sua prima utilizzazione.

La Sig.ra Cristina Cipolli esonera l'Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo effettuati.

L'Azienda, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti alla Società fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

ART. 7 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010 n. 136.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l'esecutore prende atto del seguente codice: CIG B7D83FB7D1. Nel documento "Tracciabilità dei flussi finanziari", conservato in atti sono riportati i numeri di conto corrente bancari/postali dedicati anche in via

esclusiva alla presente commessa pubblica unitamente alle generalità delle persone delegate ad effettuarvi operazioni così come comunicati dalla Società. La Società è tenuta a comunicare all'Azienda eventuali variazioni relative ai conti corrente sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

ART. 8 ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE – VERIFICA DI CONFORMITÀ

La Dott.ssa Barbara Capitoni, dipendente aziendale, è nominata Direttore dell'Esecuzione del Contratto ai sensi dell'art. 114 del Codice. Per la verifica di conformità si applica quanto stabilito all'articolo 11 del Capitolato. Il presente appalto è soggetto, ai sensi dell'art. 50, co. 7 del Codice, a verifica di regolare esecuzione, mediante rilascio di apposito certificato, al fine di accertare che l'oggetto della fornitura, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal RUP sulla scorta delle verifiche eseguite dal DEC in conformità a quanto previsto dal Codice dei contratti entro 3 (tre) mesi dalla conclusione del contratto.

ART. 9 SUBAPPALTO, SUBCONTRATTI E CESSIONE DEL CONTRATTO

Non è ammesso il subappalto in quanto la Società non ne ha fatto richiesta in sede di offerta.

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità della cessione medesima, ai sensi dell'art. 119 del Codice.

ART. 10 CESSIONE DEL CREDITO

La cessione del credito è disciplinata dall'art. 120, comma 12 e, dall'allegato II.14 del Codice, nonché dalla Legge 21.02.1991, n. 52.

La Società dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del seguente codice identificativo gara CIG: B7D83FB7D1.

L'Azienda provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati.

Il contratto di cessione deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificato all'Azienda. La notifica all'Azienda dell'eventuale cessione del credito deve avvenire in modalità telematica secondo quanto indicato al precedente articolo 5.

Non sono ammesse forme di delegazione dei pagamenti dei corrispettivi contrattuali diverse dalla cessione di credito.

ART. 11 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

La Società è tenuta ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Azienda del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.

La Società è obbligata al rispetto delle norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni previste dalla vigente

normativa ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

La Società è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro prestazione dalla stessa indicato in sede di offerta coincidente con il CCNL di riferimento per il presente appalto ai sensi dell'art. 11, comma 2 del Codice.

In caso di violazione dei predetti obblighi, il RUP, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto alla Società, fino a quando non sia accertato l'integrale adempimento degli obblighi predetti. Per la sospensione dei pagamenti, la Società non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento danni.

Nell'esecuzione del presente contratto, la Società è responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose, tanto dell'Azienda che di terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero dell'Azienda da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.

La Società esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità ed onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull'oggetto della prestazione.

ART. 12 ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE DI

COMPORAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

La Società, in ottemperanza dell'articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario approvato con Deliberazione di Consiglio del Amministrazione n. 10 del 4/3/2014, quale parte integrante del contratto, sebbene non allegato allo

stesso, e reso disponibile sul sito aziendale, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto Codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

La Società ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, e ad inviare all'Amministrazione comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

ART. 13 DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 non sussistono costi per rischi da interferenze come risulta dal DUVRI allegato al presente contratto.

La Società è comunque tenuta al pieno rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008.

ART. 14 PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ove si verificano inadempienze da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni poste a proprio carico, saranno applicate dalla Stazione Appaltante le penalità indicate all'art.10 del Capitolato.

Nei casi in cui l'Amministrazione rilevi gravi o reiterate inadempienze dell'Appaltatore rispetto alle prestazioni oggetto dell'appalto, invita questo a conformarsi ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni consecutivi, decorso inutilmente il quale il contratto si considera risolto di diritto.

Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la

risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del

Codice Civile, le seguenti ipotesi:

- ✓ apertura di una procedura concorsuale a carico della Società, nei casi previsti dalla legge;
- ✓ messa in liquidazione o cessione dell'attività dell'Aggiudicatario;
- ✓ abbandono dell'appalto, salvo che per causa di forza maggiore;
- ✓ impiego di personale non dipendente dell'Aggiudicatario;
- ✓ reiterate inosservanze delle norme igienico - sanitarie;
- ✓ violazioni ripetute delle prescrizioni contenute nei menù e nelle relative grammature offerte dall'Aggiudicatario;
- ✓ violazioni ripetute delle prescrizioni rispetto al presente contratto, al Capitolato o a quanto indicato nell'Offerta tecnica presentata dall'Aggiudicatario in sede di gara;
- ✓ casi accertati di tossinfezioni alimentare;
- ✓ ripetuta inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente dell'Aggiudicatario e/o mancata applicazione dei contratti collettivi;
- ✓ interruzione non motivata della fornitura;
- ✓ cessione del contratto a terzi;
- ✓ violazione grave e/o ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- ✓ sopravvenute cause di esclusione o sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia, compresa la perdita delle licenze e autorizzazioni necessarie per l'espletamento della fornitura;
- ✓ in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al

presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale

ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena

tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari

dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa

pubblica indicati;

✓ in caso di subappalto;

✓ in caso di comminazione di penali per un importo pari al 10%

dell'importo dell'appalto;

✓ in tutti casi previsti dall'art. 122 del Codice.

In ognuna delle ipotesi sopra previste, l'Azienda non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto dal risarcimento dei maggiori danni.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato, a seguito della dichiarazione dell'Azienda, in forma di PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

A seguito della risoluzione del contratto l'Aggiudicatario incorre nella perdita della garanzia di cui all'articolo seguente che resta incamerata dall'Azienda ed è fatto salvo il risarcimento dei danni per eventuale nuovo contratto da stipularsi con altro Operatore economico e per tutte le circostanze che possono verificarsi.

L'incameramento della cauzione avverrà mediante semplice dichiarazione intimata a mezzo PEC.

ART. 15 GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto la Società ha costituito garanzia definitiva mediante polizza assicurativa n. 413777055

del 29/12/2025, con la quale la AXA Assicurazioni S.p.A. si costituisce fideiussore a favore dell'Azienda nell'interesse della Società stessa, fino alla concorrenza della somma di Euro 4.717,11 (Euro quattromilasettecentodiciassette/11).

L'atto suddetto di cauzione è conservato in originale agli atti dell'Ufficio.

La garanzia fideiussoria valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 106, del Codice, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del Certificato di regolare esecuzione di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.

ART. 16 COPERTURA ASSICURATIVA

L'Appaltatore è obbligato a tenere sollevata e indenne l'Azienda da tutti i danni, sia diretti che indiretti infortuni o altro che possono comunque e a chiunque derivare in dipendenza o connessione della gestione della fornitura oggetto del presente contratto.

In osservanza a quanto previsto dall'art. 16 del Capitolato, la Società ha presentato polizza di assicurazione n. 412261541 del 7/01/2025 rilasciata dalla AXA Assicurazioni S.p.A. a copertura del rischio derivante dall'esecuzione del presente appalto.

La Società è tenuta a dimostrare, entro il giorno 16 del mese di gennaio di ogni anno di vigenza contrattuale, la permanenza della copertura assicurativa. Qualora intervenissero modifiche in ordine alle coperture assicurative sopraindicate, la Società è tenuta a darne immediata

comunicazione all'Azienda.

L'esistenza di tale polizza non libera comunque la Società dalle proprie responsabilità.

ART. 17 LICENZE E AUTORIZZAZIONI

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli adempimenti e gli oneri relativi al rilascio, al rinnovo ed alla volturazione delle autorizzazioni sanitarie e delle licenze commerciali.

ART. 18 RECESSO

L'Azienda si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell'art. 123 del Codice, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso via PEC di almeno 20 (venti) giorni, previo pagamento delle prestazioni relative alle forniture eseguite, nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra. La Società rinuncia espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile. E' fatto divieto all'Appaltatore di recedere dal contratto.

L'Amministrazione ha diritto di recedere dal contratto nei casi di cui all'art. 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia) e con le modalità ivi previste.

L'Amministrazione ha diritto, altresì, di recedere dal presente contratto qualora, a norma dell'art. 1, comma 13, del D. L. 95/2012 convertito in L. 7/8/2012 n. 135, accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip o accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'Appaltatore, fatta salva la

facoltà di una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative da parte dell'Appaltatore medesimo.

ART. 19 AFFIDAMENTO IN CASO DI RISOLUZIONE DEL

CONTRATTO

In caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo pronunciata a carico dell'Appaltatore, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 20 del Capitolato o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto l'Azienda si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 124 del Codice cui si rinvia.

ART. 19 SPESE CONTRATTUALI

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso, secondo quanto disposto dal D.P.R. 26/04/1986 n. 131 e ss.mm.ii. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che ne avrà fatto richiesta.

Il presente contratto è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 12, comma 1 del Codice.

L'imposta di bollo ai sensi della Tabella A dell'Allegato I.4 al Codice è pari ad Euro 40,00 (Euro quaranta/00) ed è assolta direttamente dall'Appaltatore mediante versamento tramite modello F24 Elide.

ART. 20 NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:

- nel Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici e successive modifiche e integrazioni;
- nella L.R.T. 38/2007 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;
- nel "Regolamento di attuazione" della L.R. 38/2007 approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili.

ART. 21 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove l'Azienda sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

ART. 22 ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, II comma, Codice Civile la Sig.ra Cristina Cipolli dichiara di accettare specificatamente le clausole di cui agli articoli: 3 Corrispettivo contrattuale; 4 Modifica di contratto; 6 Fatturazione e pagamenti; 11 Obblighi e responsabilità dell'appaltatore; 14 Penali e Risoluzione del contratto; 18 Recesso; 21 Foro competente.

Letto, firmato e sottoscritto



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO A LOTTI DELLA FORNITURA, TRASPORTO E CONSEGNA DI PANE E PRODOTTI AFFINI DA DESTINARE ALLE MENSE UNIVERSITARIE DEL DSU SEDI DI FIRENZE, PISA E SIENA, CON APPLICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI, DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE N. 65 DEL 10/03/2020.

TITOLO I – INDICAZIONI GENERALI SULL'APPALTO

Articolo 1 – Definizioni

Per "Ditta" o "Aggiudicatario" s'intende l'Operatore Economico risultato aggiudicatario di ogni singolo lotto della fornitura di cui al presente Capitolato speciale d'appalto, di seguito denominato "Capitolato".

Per "Stazione Appaltante" o "Azienda" s'intende l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario che affida alla Ditta la fornitura oggetto del presente Capitolato.

Articolo 2 – Oggetto e durata

L'Appalto, suddiviso in lotti, ha per oggetto la fornitura, il trasporto e la consegna di pane e prodotti affini da destinare alle Mense Universitarie dell'Azienda sedi di Firenze, Pisa e Siena.

I lotti sono così suddivisi:

- Lotto n.1 "PANE E PRODOTTI AFFINI SEDE DI FIRENZE";
- Lotto n.2 "PANE E PRODOTTI AFFINI SEDE DI PISA";
- Lotto n.3 "PANE E AFFINI SEDE DI SIENA".

L'appalto avrà durata di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto o altra data che sarà comunicata dall'Azienda.

La Ditta è obbligata ad assicurare la continuità della fornitura anche dopo la scadenza del contratto fino all'individuazione da parte della Stazione Appaltante del nuovo affidatario e per un periodo massimo di 6 (sei) mesi. La suddetta prosecuzione contrattuale avviene agli stessi patti e condizioni del contratto.

Le ditte partecipanti alla gara, in sede di offerta economica dovranno formulare i prezzi unitari, espressi per unità di misura, compilando in ogni sua parte il documento denominato "Dettaglio economico" che costituisce parte dell'Offerta Economica.

L'importo dell'appalto è quello risultante dall'offerta economica dell'Aggiudicatario di ogni singolo lotto.

Il prezzo offerto si intende comprensivo di tutte le spese di trasporto, di personale e ogni altro onere espresso e non dal presente Capitolato, inerente e conseguente la fornitura dei generi alimentari di cui trattasi.

Le quantità dei prodotti da acquistare, dettagliatamente elencate nell'all. A "Lista fabbisogni", sono state calcolate sulla scorta dei consumi degli anni precedenti per il periodo corrispondente alla durata della fornitura e in base alla tipologia di menù attualmente erogato presso gli stabilimenti produttivi interessati dalla stessa, al numero di utenti e alla tipologia e alle abitudini alimentari degli stessi, per cui potranno variare, in aumento o in diminuzione, senza che ciò comporti variazione alle condizioni di aggiudicazione o costituisca titolo di pretesa alcuna da parte dell'Aggiudicatario.

Tali fabbisogni sono da considerarsi puramente indicativi e validi ai soli fini della determinazione dell'importo a base di gara. Di conseguenza essi non costituiscono per l'Aggiudicatario alcuna garanzia sui quantitativi che saranno effettivamente acquistati nel corso dell'esecuzione dell'appalto, in quanto l'Azienda pagherà alla Ditta il corrispettivo per le sole forniture effettivamente ordinate e regolarmente eseguite.

L'Aggiudicatario avrà l'obbligo di eseguire la fornitura effettiva in base al reale fabbisogno dell'Azienda come rappresentato nei singoli ordinativi e dovrà provvedere alla consegna di tutti i beni richiesti.

La Stazione Appaltante provvederà a richiedere in sede di gara i prodotti campione indicati nell'all. C "Lista prodotti/campionature" che dovranno essere consegnati secondo le disposizioni contenute nella Lettera d'invito/disciplinare a cui si rimanda per il dettaglio.

La campionatura richiesta, per la quale la Ditta non potrà pretendere alcun tipo di remunerazione e/o rimborso, costituisce parte integrante dell'offerta tecnica e verrà esaminata per l'attribuzione del punteggio tecnico.

Articolo 3 – Caratteristiche della fornitura

Le caratteristiche dei prodotti oggetto di fornitura sono determinate nell'all. B "Lista caratteristiche tecnico - merceologiche generali" al presente Capitolato. In esso sono evidenziati i prodotti alimentari richiesti dall'Azienda a basso impatto ambientale.

La Ditta dovrà rendere disponibili ad inizio della prestazione contrattuale le schede tecniche in lingua italiana di tutti i prodotti e dovrà dare tempestiva comunicazione degli aggiornamenti delle schede stesse.

Le specifiche delle derrate consegnate dovranno essere corrispondenti a quanto indicato nei commi precedenti e le caratteristiche dei prodotti offerti, rilevati da scheda tecnica ad inizio fornitura dovranno essere mantenute per tutta la durata del contratto.

L'Azienda si riserva, inoltre, la facoltà di richiedere la fornitura di articoli non compresi nelle liste prodotti di cui allegato A "Lista fabbisogni" che si dovessero rendere necessari nel corso della fornitura.

Articolo 4 – Importo dell'appalto e prezzi offerti

L'importo complessivo stimato dell'appalto è pari ad Euro 220.000,00 (Euro duecentoventimila/00) oltre IVA di legge, così suddiviso per lotti:

- Lotto 1 "PANE E PRODOTTI AFFINI SEDE DI FIRENZE" Euro 97.000,00 oltre IVA;
- Lotto 2 "PANE E PRODOTTI AFFINI SEDE DI PISA" Euro 105.000,00 oltre IVA;
- Lotto 3 "PANE E AFFINI SEDE DI SIENA" Euro 18.000,00 oltre IVA.

Ai sensi dell'art. 41, comma 14 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. i costi della manodopera ricompresi nell'importo a base d'asta riferito alla durata contrattuale di 12 (dodici) mesi sono determinati in complessivi Euro 66.000,00, così articolati:

- Lotto 1 "PANE E PRODOTTI AFFINI SEDE DI FIRENZE": Euro 29.100,00 oltre IVA;
- Lotto 2 "PANE E PRODOTTI AFFINI SEDE DI PISA": Euro 31.500,00 oltre IVA;
- Lotto 3 "PANE E AFFINI SEDE DI SIENA": Euro 5.400,00 oltre IVA,

per una incidenza del 30%.

Il calcolo della manodopera è stato effettuato mediante utilizzo delle vigenti tabelle del CCNL "Commercio" per i dipendenti delle aziende del terziario, commercio, distribuzione e servizi e che viene assunto quale contratto collettivo di riferimento ai sensi dell'art. 11, co. 2 del D. Lgs. 36/2023. Il Codice ATECO di riferimento è 107110.

I prezzi unitari, espressi per unità di misura, sono quelli risultanti dal modello Dettaglio Economico di ogni singolo Lotto.

I prezzi offerti si intendono fissi e invariabili per l'intera durata dell'esecuzione del contratto perché espressi dalla Ditta in base a propri calcoli comprensivi di tutti gli oneri, delle spese e degli utili che

la stessa ha inteso computare in sede di formulazione della propria offerta economica. La Ditta, quindi, non potrà pretendere, per nessun motivo, sovrapprezzi o indennità particolari per qualsiasi circostanza che possa essere giudicata dalla stessa sfavorevole. Ai fini della revisione dei prezzi si applica l'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., secondo le indicazioni specifiche contenute al successivo articolo 19. Il RSPP (Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione) dell'Azienda ha ritenuto non sussistenti rischi da interferenza, come indicato nel D.U.V.R.I. allegato alla presente Capitolato.

Articolo 5 - Sostenibilità e applicazione dei criteri ambientali minimi

Il presente Capitolato recepisce i principi della sostenibilità ambientale, come previsto dall'art. 57, co. 2 del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti) e s.m.i. e dall'art. 1 bis della L.R.T. 38/2007, alla luce delle previsioni introdotte dalla L. 221/2015.

La fornitura per i prodotti individuati nell'allegato A "Lista fabbisogni" dovrà essere erogata garantendo il rispetto dei "Criteri Ambientali Minimi per la fornitura di derrate alimentari" previsti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, n. 65 del 10 marzo 2020, elaborati nell'ambito del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP approvato con Decreto Interministeriale n. 135 del 11 aprile 2008, pubblicato su GURI n. 107 del 8 maggio 2008 - revisione 10 Aprile 2013 GURI n. 102 del 3 maggio 2013).

L'Azienda procederà alle verifiche in ordine al rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo secondo quanto previsto nelle suddette specifiche tecniche.

Inoltre il presente Capitolato recepisce quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 715 del 3 giugno 2019 in merito alla riduzione di confezionamenti e/o imballaggi in plastica ed incentivazione di alternative riutilizzabili.

Articolo 6 – Avvio dell'esecuzione del contratto

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP), dopo la sottoscrizione del contratto di appalto, autorizza il Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC) a dare l'avvio all'esecuzione della prestazione. Il DEC, direttamente o tramite suo assistente appositamente incaricato, redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione.

In caso ricorrano le ipotesi di cui all'art. 17, comma 9 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., il RUP può disporre l'esecuzione in via d'urgenza della prestazione.

L'Aggiudicatario al momento dell'avvio della fornitura deve essere in possesso dei titoli e delle autorizzazioni necessarie per l'espletamento della prestazione di cui al presente Capitolato e deve compilare il modello di autocertificazione relativo che sarà allegato al verbale di avvio dell'esecuzione.

L'assenza o la perdita di quanto suddetto costituisce causa di risoluzione automatica del contratto in danno dell'Aggiudicatario.

Articolo 7– Modalità di gestione delle forniture

L'Aggiudicatario dovrà rispettare la normativa vigente in materia di igiene e sicurezza dei prodotti alimentari ai sensi dei Regolamenti CE 178/2002 e CE 852/2004 e successive modifiche, e dare su richiesta dell'Azienda tutte le informazioni riguardanti i prodotti forniti.

L'Aggiudicatario dovrà allegare all'offerta una "Dichiarazione di conformità" (Allegato D) alla normativa suddetta della propria impresa ed eventualmente dell'operatore economico di cui si avvale per il trasporto della merce, se questo servizio è affidato a terzi, tramite la compilazione del modulo di dichiarazione di conformità, che verrà inviato all'Aggiudicatario stesso.

Articolo 8 - Effettuazione degli ordini e referente della Ditta

Gli ordini di fornitura saranno preferibilmente emessi attraverso sistema informatico o, in

alternativa, a mezzo mail.

L'Aggiudicatario potrà interfacciarsi a propria cura e spese con l'applicativo "ADHOC Enterprise" (Zucchetti S.p.a.) utilizzato dalla Stazione Appaltante. Nel qual caso, la Stazione Appaltante trasmetterà telematicamente gli ordini in formato txt (via ftp) secondo un tracciato che verrà comunicato all'Aggiudicatario e che per nessun motivo potrà essere soggetto a modifiche da parte di quest'ultimo.

La Ditta, analogamente, trasmetterà i documenti di trasporto attraverso uno specifico tracciato che verrà comunicato alla stessa, consentendo pertanto agli operatori dell'Azienda di acquisire attraverso apposita procedura di import in "ADHOC Enterprise" i singoli DDT. Ciò non sostituisce comunque l'invio dei DDT in formato PDF.

Gli ordini, per cause tecniche o di servizio, potranno subire variazioni (sia in aumento che in diminuzione) che saranno comunicate tempestivamente anche per vie brevi.

La Ditta dovrà nominare un Referente della fornitura che avrà il compito di mantenere tutti i collegamenti tecnici e operativi con i referenti dell'Azienda.

Articolo 9 – Consegne delle derrate

Le consegne dovranno essere effettuate presso le Mense dell'Azienda Regionale DSU Toscana di seguito indicate:

Sede FIRENZE	Sede SIENA	Sede PISA
Mensa Caponnetto – Via Piovani ang. Via Forlanini – Firenze	Mensa San Miniato – Via E. De Nicola, 9 – Siena	Mensa Martiri Via Martiri 7 - Pisa
Mensa Calamandrei – V.le Morgagni, 51 - Firenze		Mensa Cammeo Via Cammeo 51 – Pisa
		Mensa Betti c/o Complesso "Concetto Marchesi – Via Betti - Pisa

L'Azienda si riserva di richiedere la consegna dei prodotti anche in luoghi non indicati in tabella, previa comunicazione con congruo anticipo alla Ditta, secondo i giorni e gli orari concordati con le sedi.

Sono richiesti documenti di trasporto valorizzati.

L'Aggiudicatario dovrà utilizzare mezzi di trasporto a basso impatto ambientale per il trasporto delle merci, quali veicoli alimentati a benzina o a diesel almeno di categoria euro 5 e/o 6, alimentati a GPL, veicoli ad alimentazione elettrica, veicoli a propulsione ibrida, veicoli ad alimentazione a batteria, in conformità a quanto indicato in sede di Offerta tecnica.

E' richiesta alla Ditta la presentazione di una scheda dei mezzi di trasporto utilizzati per le merci, sottoscritta dal legale rappresentante, che riporti le seguenti indicazioni: la tipologia e il numero dei mezzi di trasporto utilizzati, la targa e copia delle carte di circolazione.

Il trasporto delle derrate alimentari dovrà essere rigorosamente confacente alla normativa vigente, pena la non accettazione della merce trasportata. Il personale impiegato deve conoscere le norme di igiene degli alimenti nonché le norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La Ditta dovrà farsi carico del ritiro tempestivo di tutte le cassette vuote utilizzate per la consegna dei prodotti forniti.

Articolo 10 – Controlli in accettazione, verifiche di qualità e penalità

I controlli in accettazione sono previsti nel Sistema di Gestione della Qualità Aziendale della Stazione Appaltante, certificato secondo gli standard ISO 9001:2015, che prevede per il Servizio Ristorazione apposita istruzione operativa. Al di là della verifica quotidiana dei prodotti in accettazione effettuata dal proprio personale incaricato, l'Azienda si avvarrà di propri esperti e degli Organi Sanitari competenti per la verifica igienico - merceologica dei prodotti, sia mediante

metodi rapidi di rilevazione che mediante analisi di laboratorio.

L'Azienda potrà effettuare visite ispettive presso le sedi della Ditta.

Il mantenimento del rapporto contrattuale è in funzione del buon esito delle verifiche di qualità effettuate nel corso della fornitura.

Le non conformità (NC) rilevate in fase di accettazione sono classificate in tre tipologie:

- a) **Tipo 1** (creano problemi logistici) nel quale rientrano le seguenti classificazioni:
- quantità merce superiore all'ordine del 20%;
 - ritardi di consegna che non interferiscono con il regolare svolgimento del servizio.
- b) **Tipo 2** (creano problemi logistici e interferiscono con la produzione):
- mancata consegna o ritardi di consegna che interferiscono con il regolare svolgimento del servizio;
 - quantità di prodotto consegnato inferiore all'ordine del 10%;
 - prodotto di diversa tipologia rispetto all'ordine;
 - mezzi di trasporto non corrispondenti a quanto dichiarato dal legale rappresentante nella Scheda dei mezzi di trasporto utilizzati per le merci;
 - etichettatura/scadenza non leggibile;
 - mezzi di trasporto non idonei ai prodotti;
 - presenza di contaminanti fisici, chimici e biologici (anche su rilevazione successiva) che non recano danni alla salute del consumatore oppure danni all'immagine dell'Azienda nei confronti degli utenti del servizio;
 - mancato rispetto orario di consegna;
 - contenitori/ceste non igienicamente idonei.
- c) **Tipo 3** (che, oltre ai problemi dei tipi 1 e 2, possono creare danni alla salute del consumatore oppure danni all'immagine dell'Azienda nei confronti degli utenti del servizio ristorazione):
- prodotto visibilmente deteriorato;
 - presenza di contaminanti fisici, chimici e biologici (anche su rilevazione successiva);
 - giorno di consegna non rispettato.

Altre casistiche di NC saranno valutate al momento in cui si verificano secondo i criteri stabiliti per le tre tipologie sopra descritte.

L'Azienda ha facoltà di applicare le seguenti penalità, riferibili alle tipologie di NC sopra enunciate, in relazione alla gravità dell'inadempienza in quanto tale e al danno che ne derivi al funzionamento del servizio.

PENALE	NON - CONFORMITA'
da Euro 100,00 a Euro 200,00	Non conformità di tipo 1
da Euro 200,00 a Euro 600,00	Non conformità di tipo 2
da Euro 600,00 a Euro 1.500,00	Non conformità di tipo 3

Qualora le penali applicate superino il 10 (dieci) per cento dell'importo contrattuale il RUP propone all'organo competente la risoluzione del contratto a norma dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

Nel caso in cui tali violazioni risultassero gravi e/o ripetute, la Stazione Appaltante si riserva di applicare come penale il 10% del corrispettivo mensile riferito al mese in cui si è verificata l'inadempienza.

Prima di applicare la penale l'Azienda provvederà a comunicare l'avvio del procedimento tramite PEC; entro 5 giorni dal ricevimento l'Aggiudicatario potrà inviare proprie controdeduzioni e, se non accolte, l'Azienda applicherà la penale operando detrazioni sulle fatture emesse.

Articolo 11 - Verifica di conformità

Alla scadenza del contratto il DEC procederà alla verifica di conformità volta ad accertare che la fornitura sia stata eseguita nel pieno rispetto delle prescrizioni contrattuali.

Al termine di tali operazioni, in caso di esito positivo, la Direzione dell'esecuzione provvederà a rilasciare il certificato di verifica di conformità.

Articolo 12 - Direttore dell'esecuzione del Contratto

L'Azienda affiderà ad un proprio dipendente le funzioni di DEC di cui all'art. 114 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., eventualmente coadiuvato da uno o più Direttori operativi/Assistenti, individuati sempre tra il proprio personale.

Articolo 13 – Valutazione del fornitore

Il DEC o suo incaricato valuta il rapporto di fornitura in base al seguente sistema di attribuzione di punteggio:

- Non conformità tipo 1 punteggio 1
- Non conformità tipo 2 punteggio 2
- Non conformità tipo 3 punteggio 5

Le non conformità e i punteggi attribuiti nonché le conseguenti azioni correttive sono registrati dal Servizio Ristorazione in un documento di lavoro, che viene inoltrato al RUP.

La valutazione della fornitura viene effettuata attraverso il Sistema Qualità aziendale.

Articolo 14 – Disposizioni igienico-sanitarie

Per quanto concerne le norme igienico sanitarie, si fa riferimento a quanto previsto dai Regolamenti locali d'igiene vigenti nelle località interessate dall'esecuzione dell'appalto e dal regolamento CE 852 del 29/04/2004 e successive modifiche ed integrazioni, nonché a tutte le altre disposizioni vigenti in materia.

Articolo 15 – Subappalto e cessione del contratto

Il subappalto delle prestazioni oggetto del contratto è regolato da quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., deve essere sempre autorizzato espressamente dalla Stazione Appaltante e presuppone che l'Aggiudicatario abbia indicato nell'offerta le parti della prestazione che intende subappaltare a terzi. In mancanza di tale indicazione il subappalto non può in alcun caso essere autorizzato.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite nella raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, ferma restando la possibilità di indicare in sede di offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori impiegati nell'esecuzione delle prestazioni un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto.

L'Aggiudicatario resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate.

Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione del fatto all'Autorità Giudiziaria per l'eventuale applicazione delle sanzioni penali previste dal primo comma dell'art. 21 della legge 13

settembre 1982, n. 646, come modificato da ultimo dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

E' vietata a pena di risoluzione del contratto di appalto la cessione anche parziale della fornitura oggetto del presente Capitolato. E' altresì nullo l'accordo con cui l'Aggiudicatario affida a terzi l'integrale o anche la prevalente esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto.

Articolo 16 – Cauzione definitiva e polizza assicurativa

Al momento della stipulazione del contratto l'Aggiudicatario dovrà presentare, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. garanzia definitiva in favore dell'Azienda, in una delle forme previste dalla suddetta disposizione normativa, d'importo pari al 5 % dell'importo netto di affidamento. La garanzia definitiva sarà progressivamente svincolata in corso di esecuzione dell'appalto nel limite massimo dell'80% dell'importo garantito. Il rimanente 20% resta vincolato fino alla data di emissione da parte della Stazione Appaltante del certificato di esecuzione verifica di conformità, o comunque fino a dodici mesi dalla data di conclusione del contratto. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta della Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Aggiudicatario, della documentazione attestante l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'Aggiudicatario per il quale la garanzia è prestata.

La mancata presentazione della cauzione nei termini indicati dall'Azienda comporta la revoca dell'aggiudicazione, con ulteriore azione in danno dell'Aggiudicatario.

Nel caso di danno derivante da inadempienze della Ditta, l'Azienda ha facoltà di deliberare l'incameramento, in tutto o in parte, a titolo di penale, del deposito cauzionale con l'obbligo per la Ditta di reintegrarlo o rinnovarlo, entro il termine perentorio, a pena di risoluzione del contratto, di 10 (dieci) giorni dal ricevimento da parte dell'Azienda della relativa richiesta, sempre che l'Azienda non deliberi la risoluzione del contratto incamerando definitivamente la garanzia stessa.

La Ditta si intende espressamente obbligata a tenere sollevata e indenne l'Azienda da tutti i danni, sia diretti che indiretti che possono comunque e a chiunque derivare in dipendenza o connessione della gestione della fornitura oggetto del presente Capitolato. A tale scopo l'Aggiudicatario dovrà stipulare con onere a suo carico, **polizza assicurativa** per la copertura del rischio di responsabilità civile verso terzi per danni a persone o cose con massimale unico non inferiore a Euro 1.000.000,00, per sinistro, per persona o cose per sinistro, per persona e per animali o cose, con validità dalla data di stipula del contratto di appalto e per tutta la durata dello stesso ed eventuali proroghe. In caso di polizza già attivata, l'Affidatario dovrà produrre un'appendice alla stessa nella quale si espliciti che detta polizza copra anche il servizio in oggetto. Il massimale unico della polizza non rappresenta il limite del danno eventualmente da risarcire da parte dell'Affidatario, in quanto quest'ultimo risponderà comunque del risarcimento nel suo valore complessivo, di cui dovrà fornire copia all'Azienda entro i termini previsti per la stipulazione del contratto; detta polizza dovrà altresì prevedere la copertura dei rischi da tossinfezione ed eventuali altri danni dovuti all'utilizzo dei prodotti forniti.

L'Azienda è inoltre esonerata da qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Aggiudicatario durante l'esecuzione dell'appalto convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

Articolo 17 – Rischi da interferenze e norme sulla sicurezza

Per il presente appalto è stato redatto il Documento di Valutazione Rischi da Interferenze – D.U.V.R.I.

La Ditta è in ogni caso tenuta ad assicurare il pieno rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008.

Preliminarmente all'aggiudicazione la Stazione Appaltante procederà in capo all'Aggiudicatario con le verifiche di cui all'art. 16 L.R.T. 38/2007, provvedendo a controllare il rispetto da parte di questo dei seguenti adempimenti:

1. nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'articolo 31 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
2. nomina del medico competente di cui all'articolo 25 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
3. nomina del preposto di cui all'art. 2 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
4. redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
5. adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e salute, ai sensi degli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Articolo 18 - Personale

A norma dell'art. 57, co.1 del D.Lgs. 36/2023 l'Aggiudicatario deve attuare, nei confronti dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dal CCNL di settore assunto quale riferimento per il presente appalto (CCNL: Commercio per i dipendenti delle aziende del Terziario, Commercio, Distribuzione e Servizi) o dal diverso contratto dallo stesso previsto e per il quale è stata accertata l'equivalenza ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice, vigente alla data di affidamento dell'appalto, nelle località in cui viene seguita la fornitura, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo del comparto sopracitato successivamente stipulato.

L'Aggiudicatario è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperativa di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali ed all'applicazione di tutte le misure preordinate a garantire l'incolumità sia degli addetti che dei terzi.

Esso è tenuto altresì:

- a. all'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari concernenti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- b. a garantire al proprio personale lo svolgimento di attività di formazione, addestramento e aggiornamento, attinenti ai contenuti del presente appalto.

Il personale deve essere in possesso della formazione necessaria in materia di igiene e di sicurezza sui luoghi di lavoro e quant'altro previsto dalla normativa vigente nazionale e regionale e europea; tale formazione dovrà essere adeguatamente documentata.

L'Azienda non è responsabile per eventuali infortuni sul lavoro occorsi al personale impiegato dall'Aggiudicatario nell'esecuzione dell'appalto.

L'Aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di informare e formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui esegue la prestazione, rilevabili dal documento di valutazione dei rischi redatto. Tale personale, compresi i soci delle cooperative, dovrà essere in regola con gli obblighi di formazione in materia di igiene.

L'Aggiudicatario ha inoltre l'obbligo di comunicare all'Azienda i rischi specifici derivanti dallo svolgimento delle proprie attività, rischi che vengono introdotti nell'ambiente ove lo stesso esegue la prestazione.

Nelle ipotesi di subappalto resta ferma la responsabilità solidale dell'Aggiudicatario in ordine al regolare pagamento delle retribuzioni ai dipendenti dell'Impresa subappaltatrice.

Il personale addetto all'esecuzione della fornitura deve essere in numero tale da assicurare

comunque modalità e tempi di esecuzione adeguati rispetto alle obbligazioni contrattuali poste a suo carico come integrate dal contenuto dell'offerta tecnica presentata in sede di gara. L'Aggiudicatario è responsabile della scelta, della distribuzione dei compiti e dell'organizzazione del proprio personale ed è altresì responsabile per quanto attiene al loro rapporto di lavoro.

Articolo 19 – Clausola di revisione del prezzo

Ai sensi dell'art. 60 e Allegato II.2-bis del D.Lgs. 36/2023 è ammessa la revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo della fornitura, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai sensi dell'Allegato II.2-bis del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., ai fini della determinazione della variazione si farà riferimento al seguente indici di costo di cui alla Tabella D3 del predetto Allegato II-bis:

- indice prezzi al consumo (PC) associato al codice ECOIPOP [011] Prodotti alimentari.

Il RUP verifica l'andamento dei prezzi contrattuali con cadenza mensile, in coerenza con la frequenza di aggiornamento dell'indice di cui al comma precedente.

La variazione è calcolata come differenza tra il valore che scaturisce dalla variazione dell'indice sopraddetto e il corrispondente valore del mese di adozione della Determinazione di aggiudicazione dell'appalto. Nel caso in cui siano adottate proroghe o sospensioni del termine massimo per l'aggiudicazione stabilito dall'articolo 1 commi 1 e 2 dell'Allegato I.3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., il valore di riferimento per il calcolo della variazione sarà quello corrispondente al mese in cui cade il suddetto termine massimo.

Qualora in esito a tale verifica emerga il sussistere delle condizioni che, a norma del comma 1, legittimano l'attivazione della revisione prezzi, il RUP promuove, nei successivi 30 (trenta) giorni, l'adozione degli adempimenti necessari a formalizzare i prezzi revisionati, da applicare alle prestazioni da eseguire, dandone formale comunicazione all'Aggiudicatario.

Articolo 20 - Insolvenza dell'Aggiudicatario

In caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 124 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

Se l'Aggiudicatario è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 dell'articolo 68 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

Articolo 21 – Stipula del contratto e spese contrattuali

La stipulazione del contratto avviene, ai sensi degli artt. 18 e 55, co. 1 del D.Lgs. 36/2023 mediante scrittura privata sottoscritta in modalità elettronica, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 55, co. 2 del D.Lgs. 36/2023 **non** si applica il **termine dilatorio (32 gg.)** di cui all'art. 18, comma 3 D.Lgs. 36/2023.

L'incaricato dell'Aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto dovrà essere munito di certificato di firma digitale, rilasciato da una Autorità di certificazione della firma digitale, valido e non scaduto.

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, con la sola esclusione dell'I.V.A., sono e saranno ad esclusivo carico dell'Aggiudicatario.

L'Azienda provvederà, con nota scritta, a comunicare alla Ditta l'aggiudicazione della gara, richiedendo contestualmente l'invio, entro e non oltre 20 (venti) giorni, di tutta la documentazione necessaria per la stipulazione del contratto di appalto.

In caso di ritardo nella completa presentazione da parte dell'Aggiudicatario della suddetta documentazione si applicherà una penale di 0,8 per mille dell'importo netto di aggiudicazione per ogni giorno di ritardo rispetto al termine ultimo fissato nella lettera di richiesta (farà fede al riguardo la data di arrivo al protocollo dell'Azienda).

Nel caso che detto ritardo superi i 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della richiesta di documentazione si determinerà la decadenza automatica dall'aggiudicazione, senza necessità da parte dell'Azienda di messa in mora o di ricorso all'Autorità giudiziaria.

L'Azienda si riserva la facoltà di disporre l'esecuzione anticipata della fornitura ai sensi dell'art. 17, comma 9 del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 22 - Rinuncia all'aggiudicazione

Qualora la Ditta rinunci all'aggiudicazione non potrà avanzare alcuna azione di recupero del deposito cauzionale costituito di cui all'articolo 16. La Stazione Appaltante in tal caso richiederà il risarcimento dei danni oltre ad intraprendere qualsiasi altra azione legale atta a tutelare i propri interessi.

Articolo 23 – Disposizioni in materia di protezione dati personali

L'Aggiudicatario è tenuto ad osservare, nell'espletamento della prestazione affidata, nonché di quelle eventualmente aggiuntive realizzabili ai sensi del presente Capitolato o della legge, il Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (d'ora in avanti GDPR), e il D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall'Autorità Garante per la privacy.

Articolo 24 – Responsabile Unico del Progetto e Direttore dell'esecuzione del Contratto

Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. il Responsabile Unico del Progetto è la Sig.ra Mafalda Viviano, Funzionario dell'Area Ristorazione dell'Azienda.

Ai sensi dell'articolo 114 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. è nominata come Direttore dell'Esecuzione del Contratto la Dott.ssa Barbare Capitoni dipendente dell'Azienda DSU Toscana che svolge le funzioni indicate nella parte VI e nell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

Articolo 25 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si rinvia a quanto espressamente previsto dal D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., nonché dalle norme vigenti in materia.

Allegati:

- ✓ A "Lista fabbisogni";
- ✓ B "Caratteristiche tecnico - merceologiche generali";
- ✓ C "Lista prodotti/campionature";
- ✓ D "Dichiarazione di conformità";
- ✓ Documento di Valutazione Rischi da Interferenze – D.U.V.R.I..



DSU TOSCANA
M01 I01 P22

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

PARTE 1 – INFORMAZIONI GENERALI

AZIENDA	DSU TOSCANA
SEDE LEGALE	VIALE GRAMSCI 36, FIRENZE
PARTITA IVA	
ATTIVITA' SVOLTA	
SETTORE	

FUNZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE DEI RISCHI SUI LUOGHI DI LAVORO OGGETTO DEL CONTRATTO

DATORE DI LAVORO	ENRICO CARPITELLI
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	FRANCA PUNTONI
MEDICO COMPETENTE	ERNESTO CARBONE
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI DELLA SICUREZZA	IMMACOLATA DE SIMONE, DONATELLA MARIOTTI, DANIELE PANCRAZZI

PARTE 2 – COMMITTENZA

PERSONALE DI RIFERIMENTO	
DIRETTORE DELL'ESECUZIONE	
ADDETTO EMERGENZA	

PARTE 3 – AREE DI LAVORO, FASI DI LAVORO, RISCHI SPECIFICI E CONVENZIONALI

3a) aree di lavoro dove verranno svolte le attività oggetto dell'appalto

FIRENZE	SIENA	PISA
Mensa Caponnetto – Via Piovani ang. Via Forlanini - Firenze	Mensa San Miniato – Via E. De Nicola, 9 – Siena	Mensa Martiri Via Martiri 6 - Pisa
Mensa Calamandrei – V.le Morgagni, 51 - Firenze		Mensa Cammeo Via Cammeo 51 - Pisa
		Mensa Betti c/o Complesso "Concetto Marchesi" Via Betti - Pisa

3b) descrizione delle singole fasi di lavoro oggetto dell'appalto

FASI DI LAVORO	DESCRIZIONI DELLE ATTIVITA'
A (Consegna e scarico prodotti)	<ul style="list-style-type: none">Fornitura, trasporto e consegna di pane e prodotti affini da destinare alle Mense Universitarie di Firenze, Pisa e Siena;Scarico dei prodotti, secondo le modalità previste dal Capitolato Speciale e controllo della conformità rispetto all'ordine;Ritiro tempestivo di tutti i bancali e delle cassette vuote utilizzate per la consegna dei prodotti forniti.

3c) rischi specifici

Collegati all'uso di sostanze o prodotti chimici o all'esposizione ad agenti fisici



M01 I01 P22

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

FASE/ FASI	RISCHIO	FASE/ FASI	RISCHIO
	Agenti chimici		Gas tossici
	Agenti cancerogeni mutageni		Gas compressi non tossici
	Agenti biologici		Liquidi criogeni
	Radiazioni laser		Agenti chimici infiammabili e/o esplosivi
	Radiazioni ionizzanti	A	Organi meccanici in movimento
	Radiazioni non ionizzanti		Lavoro in quota (> 2 metri)
A	Carichi sospesi	A	Automezzi di lavoro
	Rumore		Presenza di fiamme libere
	Vibrazioni		Altro
	Rischi da apparecchiature speciali:		

3d) rischi convenzionali

Connessi all'attività di lavoro ed all'uso delle apparecchiature, impianti presenti nelle aree di lavoro

FASE/ FASI	RISCHIO	FASE/ FASI	RISCHIO
	Rete fognaria		Rete idrica antincendio
	Distribuzione acqua		Rete di trasmissione dati
	Impianto elettrico	A	Inciampo
	Impianti di ventilazione e di aerazione	A	Investimento cose/persona
	Distribuzione gas tecnici	A	Aspetti organizzativi/gestionali: Coordinamento con le attività svolte ordinariamente nei luoghi
	Rete telefonica		Altro (Specificare)

PARTE 4 – VERIFICA ATTIVITA' INTERFERENZIALI

"Si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti" (Determinazione autorità vigilanza n°3 del 5 marzo 2008). Ciò premesso si può ipotizzare che vi siano contratti di appalto dove i rischi interferenziali siano nulli o, viceversa, ove si verifichi un contatto rischioso. Si può ipotizzare inoltre che le misure da intraprendere per ridurre tali rischi possano essere a costo zero oppure onerosi e in tal caso deve essere compilato il quadro "determinazione dei costi per la sicurezza".

La ditta, in base alle proprie esperienze e valutazioni, può comunque segnalare una attività interferente pericolosa e richiedere una modifica al DUVRI.

4b) appalto a contatto rischioso

Analizzate le modalità di esecuzione della prestazione nelle varie fasi è stato rilevato che le interferenze tra le attività istituzionali e quelle della Ditta sono da considerarsi a contatto Rischioso per cui è indispensabile definire le misure di prevenzione per la sicurezza e i relativi costi che non saranno soggetti a ribasso d'asta.



M01 I01 P22

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

Fasi di lavoro	Prevenzione da adottare
In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 215/2021 con riferimento all'art. 26 del D.lgs. 81/08 il Datore di lavoro della Ditta Appaltatrice ha l'obbligo di indicare espressamente al Datore di Lavoro Committente il personale dell'appaltatore o subappaltatore che svolge il ruolo di Preposto.	
A (Consegna e scarico prodotti)	<ul style="list-style-type: none">• Le attività di consegna e scarico dei prodotti devono essere effettuate negli orari concordati con il Referente dell'Azienda DSU Toscana.• Prestare attenzione al transito di persone e mezzi durante il percorso per giungere all'area di scarico: nell'area possono trovarsi Utenti, Addetti al magazzino, Altro Personale Addetto al Servizio Ristorazione, Personale della Ditta di Manutenzione, Personale Addetto alle Pulizie.• Mantenere una velocità minima.• Durante la sosta spegnere il motore e inserire il freno a mano.• Segnalare acusticamente i propri spostamenti nelle aree dove il transito è più difficoltoso per evitare l'investimento di cose e persone.• Durante le attività di scarico prestare attenzione a non ostruire i percorsi di esodo con il mezzo di trasporto, le attrezzature o le rimanenze di trasporto.• L'utilizzo del muletto è riservato al Personale dell'Azienda DSU: il mezzo non può essere guidato dai Fornitori e da nessun soggetto non autorizzato di cui non sia stato verificato e documentato il possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa in materia di formazione e sorveglianza sanitaria.• Lo stoccaggio della merce sui singoli bancali/roller/ceste dovrà seguire regole tese a garantire la sicurezza degli operatori che effettuano la movimentazione. In particolare:<ul style="list-style-type: none">- i prodotti devono essere frazionabili in pesi non superiori a 10 kg- l'altezza massima di presa deve sempre essere inferiore a quella delle spalle (traducibile con un'altezza dell'ultima presa pari a circa 145-150 cm);- in caso siano presenti colli con peso diverso, i più pesanti devono essere posizionati nella parte inferiore per garantire la stabilità, tenendo il baricentro più in basso possibile.

Si rimanda al verbale di riunione di coordinamento l'aggiornamento del documento a seguito delle informazioni ricevute dalla ditta aggiudicataria.

NOTE:

.....

.....

.....

.....

PARTE 5 - NORME DI SICUREZZA E MISURE DI EMERGENZA



M01 I01 P22

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

A termini dell'Art. 26 D. Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 coordinato con D. Lgs. 03 agosto 2009 si forniscono dettagliate informazioni sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Misure di prevenzione e protezione

Tutto il personale delle ditte esterne che opera all'interno della struttura oggetto del contratto ha l'obbligo di avvertire preventivamente il Responsabile della Struttura prima dell'inizio dei lavori al fine di coordinare gli interventi in maniera sicura.

Si riporta di seguito l'elenco delle principali misure di prevenzione e protezione adottate nella struttura.

Ovunque:

- è vietato fumare;
- è fatto obbligo di attenersi a tutte le indicazioni segnaletiche (divieti, pericoli, obblighi, dispositivi di emergenza, evacuazione e salvataggio) contenute nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici;
- è vietato accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate ai lavori;
- è vietato trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell'orario stabilito con il Committente;
- è vietato compiere, di propria iniziativa, manovre o operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone;
- è vietato ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura;
- è vietato sostare con autoveicoli al di fuori delle aree adibite a parcheggio, fatto salvo per il tempo strettamente necessario al carico/scarico del materiale.
- nelle zone autorizzate al transito veicolare, procedere a passo d'uomo rispettando la segnaletica ed il codice della strada.

Il personale delle imprese appaltatrici operanti all'interno delle strutture dell'Istituto deve essere munito ed indossare in modo visibile l'apposita tessera di riconoscimento.

Procedure d'emergenza adottate

La ditta deve prendere visione delle misure e delle procedure di emergenza.

Al verificarsi di una qualsiasi emergenza tutti sono tenuti ad attivarsi senza compromettere la propria e l'altrui incolumità.

Ogni edificio dispone di Piani Emergenza, Piante indicanti le vie di esodo e le uscite di sicurezza, Casette di primo soccorso.

Al segnale di evacuazione è necessario avviarsi verso le uscite di sicurezza.

È vietato l'uso degli ascensori in caso di emergenza.
I numeri di telefono per attivare gli enti esterni sono:

ENTE PREPOSTO

CONTATTO



DSU TOSCANA
M01 I01 P22

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA
INTERFERENZA**

NUMERO UNICO D'EMERGENZA

112

Luogo e data

Timbro e Firma (Committente).....

Da restituire al Committente, sottoscritto per presa visione e accettazione

Luogo e data

Timbro e Firma (Ditta).....

PARTE 6 - ATTIVITÀ SVOLTA DALLA DITTA

Generalità

Ragione sociale	
Sede Legale	
Partita IVA	
Numero di telefono	
Numero di fax	
Attività svolte	
Settore	

Funzioni in materia di prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro della Ditta

Datore di Lavoro	
Responsabile Servizio di prevenzione e protezione	
Medico Competente	
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)	
Addetti emergenza e primo soccorso presenti durante i lavori, ove necessari	
Responsabile delle attività svolte nella struttura interessata dal contratto La persona designata è professionalmente idonea a svolgere le mansioni affidate	

Altre informazioni

Descrizione dei lavori (ulteriori rispetto a quelle indicate nella parte prima dei DUVRI)	
Attrezzature e materiali utilizzati	



M01 I01 P22

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

(in caso di agenti chimici pericolosi allegare Schede di Sicurezza)	
Misure che si ritengono necessarie per eliminare ovvero ridurre al minimo le interferenze (ulteriori rispetto a quelle indicate nella parte prima dei DUVRI)	
NOTE	

Allegati:

- Cronoprogramma delle attività
- Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (solo per contratti diversi da quelli di appalto ovvero nei casi in cui le dichiarazioni ivi contenute non siano già espresse in altra documentazione contrattuale)

Luogo e data

Timbro e Firma